



PARERE MOTIVATO
n. 8 del 25 gennaio 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità relativa all'Istanza Suap per l'intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale. Ditta Buscato Dorino. Comune di Jesolo (VE)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Gennaio 2017 come da nota di convocazione in data 23 Gennaio 2017 prot. n.25976;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'ufficio Suap del Comune di Jesolo con note pec acquisite al prot. regionale ai numeri 420501, 420488 e 420474 del 28.10.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l'intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale della Ditta Buscato Dorino nel Comune di Jesolo;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.507152 del 23.12.16 del Genio Civile litorale Veneto che di seguito si riporta:

- Per quanto di competenza di quest'Ufficio invece (Parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/09), si comunica che è già stato espresso **parere favorevole all'intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale** in data 14/10/2016 con prot. 395125, che si allega in copia.

Con riferimento alla lettera inviata da Codesto Comune inerente a quanto in oggetto (ns. prot. nr.199687 del 11/05/2016 e successive integrazioni):

- vista l'asseverazione di non necessità dello Studio di Compatibilità idraulica, a firma Ing. Enrico Musacchio, ns. prot. n. 377936 del 05/10/2016;
- esaminati gli elaborati relativi alla variante in oggetto;
- preso atto che le modifiche sono di tipo normativo e comportano una trascurabile impermeabilizzazione del territorio,

si esprime parere favorevole all'asseverazione e si prescrive che:

1. siano ricavati opportuni volumi d'invaso supplementivi così come indicati nella Relazione Idraulica a pg.17 allegata alla documentazione esaminata; tali volumi d'invaso possono essere ricavati attraverso il sovradimensionamento delle condotte e dei pozzetti per le acque bianche, realizzando vasche di laminazione o con altri provvedimenti da concordarsi caso per caso;
2. le superfici impermeabilizzate siano in ogni caso ridotte al minimo indispensabile;
3. poiché l'area ricade in un ambito classificato come P1 nel P.A.I. del fiume Piave e in area P1 "Pericolosità moderata. Area soggetta scolo meccanico" in quello del fiume Sile, sia quantomeno sconsigliata la realizzazione di eventuali piani interrati o seminterrati (i quali dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade) e, al contrario, raccomandato un piano d'imposta posto a 40 - 50 cm rispetto al piano campagna;



4. i progetti delle opere di laminazione, scarico, restituzione, ecc., delle acque meteoriche siano sottoposti ad esame da parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica, ecc.), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso a valle. (solo se le opere non sono solo di tipo normativo o sono dubbie);

Ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi.

Si rammenta infatti che opere eventualmente in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Il presente parere è rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità dell'intervento con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio; esso non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere eventualmente previste nella variante posta in oggetto.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 5/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 25 gennaio 2017, che evidenzia come l'intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale della Ditta Buscato Dorino nel Comune di Jesolo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere dell'Autorità Ambientali sopraccitata;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'istanza SUAP in variante allo strumento urbanistico generale della Ditta Buscato Dorino nel Comune di Jesolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere dell'Autorità



Ambientali sopra riportata.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/1/00

Il presente parere si compone di 4 pagine